

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:
"Cerved Group S.p.A."

2. SEDE

- 2.1 La Società ha sede nel comune di San Donato Milanese (MI).

2.2 Con deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e/o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere.

3. OGGETTO

- 3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o tramite società partecipate e controllate, delle seguenti attività:

- (i)* gestione e commercializzazione di sistemi informativi sulle imprese, con particolare riferimento ai bilanci, e sulle persone, nonché di tutte le attività di business information;
- (ii)* realizzazione e gestione di sistemi di rating e di scoring e di ogni altro sistema per la valutazione del rischio di credito;
- (iii)* effettuazione di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto terzi e esplicazione di ogni attività connessa o conseguente;
- (iv)* gestione di servizi di credit bureau;
- (v)* realizzazione di studi e ricerche sul posizionamento competitivo delle imprese, sulle strutture e sulle prospettive di settori economici e di aree geografiche;
- (vi)* predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati e sistemi informativi;
- (vii)* gestione di servizi di elaborazione automatica dati connessi con i servizi offerti dalla società;
- (viii)* predisposizione di proprie reti per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di dati;
- (ix)* produzione, vendita, distribuzione e noleggio di software di base e applicativo e di servizi di collegamento e di utilizzazione di banche dati;
- (x)* progettazione, realizzazione e gestione di servizi per conto terzi nell'ambito dei settori di cui al presente articolo;
- (xi)* effettuazione anche per conto terzi, di analisi e valutazioni economico finanziarie e di studi e ricerche di economia applicata, nonché svolgimento di attività editoriali in materia economica e finanziaria, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
- (xii)* l'assistenza per l'analisi finanziaria, per l'utilizzo dei sistemi informativi e per l'automazione;

(xiii) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione nelle predette materie;

(xiv) la prestazione di servizi finalizzati al recupero di crediti in sofferenza, su incarico della clientela esercente l'attività d'impresa; in particolare i servizi svolti consistono in quanto segue: (i) reperire e contattare il debitore insolvente, (ii) appurare i motivi del mancato pagamento, (iii) relazionare al creditore interessato i fatti, le circostanze e le notizie utili per il buon fine del credito, (iv) svolgere in sostanza ogni attività inerente alla fase pre-legale-giudiziale di recupero dei crediti insoluti;

(xv) l'assunzione di incarichi di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, con o senza rappresentanza, per la promozione della conclusione di contratti nei settori della commercializzazione di banche dati e di informazioni economico statistiche e del recupero crediti per conto terzi;

(xvi) la prestazione di servizi di valutazioni, per conto proprio o di terzi, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali a fini assicurativi, bancari, gestionali e commerciali. A tal fine la società potrà:

- (a)* acquisire incarichi, anche attraverso una propria rete di collaboratori ovvero ai fini di affidamento degli incarichi a soggetti terzi qualificati, relativi alla gestione e all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, indici, elaborati, consulenze e perizie;
- (b)* svolgere attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione, di gestione e coordinamento delle attività di cui sopra;

il tutto nel rispetto delle norme sulle attività professionali riservate;

(xvii) l'attività di assistenza e consulenza di marketing, ricerche di mercato e sondaggi, a supporto della definizione e implementazione di piani di miglioramento della relazione con i clienti, sia esterni che interni, in tutti i mercati, canali distributivi e aree geografiche; l'attività di orientamento al cliente di risorse umane e sistemi informativi; l'attività di supporto al miglioramento di produttività e profittabilità delle azioni di contatto commerciali e di misurazione delle prestazioni sui clienti; l'attività di qualificazione dei prospects e di supporto alle reti di vendita; l'attività di comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e delle loro motivazioni d'acquisto, di rilevazione dei comportamenti d'acquisto, della soddisfazione e della fedeltà, di misura dei potenziali e trend di mercato, di segmentazione della domanda; di definizione dei sistemi di offerta, modelli di mercato e di business. La società offre ricerche su commessa e multi cliente; effettua ricerche quantitative e qualitative e interventi di cliente misterioso; effettua raccolte dati attraverso interviste personali, telefoniche, postali e email internet con risorse e proprie e di terzi partners; fornisce analisi statistiche e modellistiche e report con tavole statistiche sui risultati e indicazioni per le priorità di miglioramento; con risorse proprie e di terzi partners la società offre servizi di telemarketing e fornisce applicativi software di CRM.

3.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può esercitare l'attività di direzione, coordinamento e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nei confronti ed a favore delle imprese controllate, controllanti, collegate e comunque all'interno del gruppo di cui essa è parte; può inoltre assumere, a scopo di stabile investimento e con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

3.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

3.4 A tal fine, la Società può:

- (i)* assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- (ii)* concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili Sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. DURATA

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080.

5. DOMICILIO

5.1 Il domicilio, eventualmente completo di indirizzo PEC e di posta elettronica, dei soci per i loro rapporti con la Società è quello da loro dichiarato e risultante dal libro soci della Società.

5.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci della Società, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 50.521.142,00 diviso in n. 250.006.930 Azioni, prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Possono essere conferiti a favore della Società beni in natura, crediti e danaro. Le Azioni possono essere attribuite ai soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di Azioni aventi diritti diversi da quelli delle Azioni già emesse.

6.4 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di speciali categorie di Azioni o altra tipologia di Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari partecipativi da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

7. AZIONI

7.1 Le Azioni sono rappresentate da certificati azionari.

7.2 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

7.3 Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi.

7.4 In caso di comproprietà di Azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.5 La titolarità anche di una sola Azione comporta l'adesione al presente Statuto e alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e al presente Statuto.

8. OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari (convertibili o meno) nei limiti e secondo le previsioni di legge.

8.2 L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili spetta all'assemblea straordinaria. La competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili spetta invece all'organo amministrativo con le modalità di cui all'articolo 2410, comma 2, Codice Civile.

8.3 La Società può ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

9. DIRITTO DI RECESSO

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto (i) la proroga del termine di durata della Società, indipendentemente dalla durata di tale proroga, nonché (ii) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione degli Strumenti Finanziari.

9.2 Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ai criteri di determinazione del valore delle Azioni e al procedimento di liquidazione.

10. TRASFERIMENTI

10.1 Gli Strumenti Finanziari sono liberamente trasferibili, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

11. ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

11.2 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta delle Azioni aventi diritto di voto presenti in assemblea.

11.3 È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- (i)* sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii)* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.4 L'assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione e/o dal Presidente del consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, mediante avviso, spedito ai soci e agli amministratori per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea dei soci. L'avviso di convocazione può stabilire che l'assemblea si svolga esclusivamente in audio/video conferenza, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

13. ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

13.1 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, entro 180 giorni da tale data, o comunque entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge.

14. ASSEMBLEA TOTALITARIA

14.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega) e partecipa all'assemblea dei soci la maggioranza degli amministratori, e la maggioranza dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

15. LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE E A VOTARE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 Hanno diritto di voto coloro che sono legittimati nei confronti della Società, a norma di legge.

15.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci e possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. In caso di Azioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

15.3 Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

16. QUORUM ASSEMBLEARI

16.1 L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

16.2 E' riservata alla competenza dell'assemblea dei soci in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile l'autorizzazione per il compimento di quanto segue, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

- (i)* assunzione di debito o finanziamenti in qualsiasi forma (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, affidamenti bancari, anticipazioni, finanziamenti, mutui, prestiti, contratti derivati e di hedging) per un importo superiore a Euro 20 milioni per singola operazione;
- (ii)* il rilascio di fidejussioni e/o garanzie reali o personali per un importo superiore a Euro 20 milioni per singola operazione;
- (iii)* sottoscrizione, acquisizione e/o trasferimento, in qualsiasi forma, di azioni, quote, partecipazioni societarie o altri strumenti finanziari di altre società, inclusa la costituzione di nuove società;
- (iv)* concessione in licenza (salvo per le attività di ordinaria amministrazione), trasferimento e/o conferimento di proprietà intellettuale della Società o dalla stessa utilizzata nell'ambito della propria attività;
- (v)* operazioni di acquisizione, cessione, conferimento e/o affitto di aziende e/o rami di azienda;
- (vi)* stipula, modifica, rinnovo e/o risoluzione di contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi un valore superiore a Euro 5 milioni per singolo contratto;
- (vii)* operazioni di acquisizione e/o dismissione di beni immobili;
- (viii)* stipula, modifica o risoluzione di qualsiasi contratto tra la Società, da un lato, e amministratori o soci o loro Parti Correlate o Parti Correlate della Società, dall'altro lato (diverse dalle società soggette a comune controllo con la Società);
- (ix)* approvazione e/o modifica di piani di stock option, stock grant o altri piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti, collaboratori e/o consulenti per importi superiori ad Euro 10 milioni per singolo piano;
- (x)* costi opex e/o capex non inclusi nel budget annuale aventi un importo superiore a Euro 10 milioni per operazione;
- (xi)* inizio o transazione di contenziosi di valore superiore a Euro 5 milioni per ciascun contenzioso;
- (xii)* intervenire nelle assemblee delle società partecipate per deliberare:
 - (a)* modifiche statutarie;
 - (b)* lo scioglimento e messa in liquidazione;
 - (c)* la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione e controllo;
 - (d)* qualsiasi aumento o riduzione del capitale sociale;
 - (e)* la distribuzione degli utili o di qualsiasi riserva ai soci, nonché la riduzione di qualsiasi riserva;
 - (f)* l'approvazione di progetti di fusione/scissione.

17. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

17.1 La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409sexiesdecies e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un consiglio di amministrazione, alcuni componenti del quale fanno altresì parte del comitato per il controllo sulla gestione.

18. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, nominati con le maggioranze di legge.

18.2 Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque fino a un massimo di 3 esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dal presente Statuto.

18.3 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati. Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, del Codice Civile. Se la quota degli amministratori aventi i requisiti di indipendenza corrisponde a un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso, all'unità superiore.

19. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai soci all'atto della nomina del consiglio stesso, e, eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza, rinuncia o di impedimento.

20. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero da un qualunque altro amministratore nel comune dove ha sede la Società ovvero altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

20.2 La convocazione si effettua mediante avviso da spedirsi a tutti gli amministratori almeno 24 ore prima dell'orario fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 5 ore prima, via lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si svolga esclusivamente in audio/video conferenza, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

20.3 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori (indipendentemente dalla presenza o meno dei membri del comitato per il controllo sulla gestione) e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

21. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, da altro amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

21.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

21.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

22. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 Agli amministratori non spetta alcun compenso, fatta salva la diversa deliberazione dell'assemblea dei soci e – con riferimento ai componenti del Comitato per il Controllo sulla gestione – del Consiglio di Amministrazione e fatta, altresì, salva la facoltà dell'assemblea dei soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'assemblea dei soci può, altresì, stabilire un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le relative modalità. L'assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

22.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa esibizione di idonea documentazione probatoria.

23. POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI POTERI

23.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci.

23.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti che non siano parte del comitato per il controllo sulla gestione ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, che non siano parte del comitato per il controllo sulla gestione. Gli organi così delegati riferiscono al consiglio di amministrazione almeno una volta ogni 3 mesi.

23.3 L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri e il relativo compenso.

24. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

24.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun amministratore delegato, ove nominato.

24.2 Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e *ad negotia*, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

25. COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

25.1 Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da almeno 2 membri del consiglio di amministrazione eletti a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione tra coloro che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori indipendenti ai sensi del precedente Paragrafo 18.3.

25.2 Le riunioni del comitato per il controllo sulla gestione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

25.3 Il comitato per il controllo sulla gestione svolge il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie.

26. CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

26.1 Il comitato per il controllo sulla gestione è convocato dal Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero da un qualunque altro componente del comitato nel comune dove ha sede la Società ovvero altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

26.2 La convocazione si effettua mediante avviso da spediti a tutti i membri del comitato almeno 24 ore prima dell'orario fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 5 ore prima, via lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si svolga esclusivamente in audio/video conferenza, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

27. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

27.1 L'attività di revisione legale dei conti è attribuita dall'assemblea dei soci ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

28. ESERCIZI SOCIALI E DESTINAZIONE DEGLI UTILI NETTI

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.

28.3 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

29. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

30. FORO COMPETENTE

30.1 Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi incluse quelle relative alla validità delle delibere assembleari – promossa da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, da o contro i liquidatori, sarà di competenza esclusiva del foro di Milano, salva diversa inderogabile disposizione di legge.

31. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

32. DEFINIZIONI

32.1 In aggiunta agli altri termini con la lettera iniziale maiuscola definiti altrove, i termini indicati nel presente Statuto con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito indicato:

Azione/i indica una qualsiasi azione, ordinaria o di qualsiasi categoria del capitale sociale della Società.

Strumenti Finanziari indica le Azioni, i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove Azioni e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni rimaste inoptate, nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o strumento finanziario che conferisca a qualsiasi titolo al relativo titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*).

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce